

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE**

STATUTO

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

1. E' istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone (di seguito anche C.O.A.) l'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone (di seguito anche O.C.C.).

Art. 2 – Natura giuridica, patrimonio e autonomia organizzativa

L'Organismo è privo di personalità giuridica e di un patrimonio distinto e autonomo rispetto a quello del C.O.A..

I fondi per il funzionamento dell'O.C.C. sono dati dalle entrate derivanti dalla sua attività.

Nella eventualità di loro insufficienza il C.O.A. provvederà alla eventuale erogazione a conguaglio.

L'O.C.C. è dotato di autonomia organizzativa nonché di una propria contabilità distinta e autonoma rispetto a quella del C.O.A. secondo quanto disposto dal presente Statuto.

L'O.C.C., nei limiti dei propri scopi, compiti e funzioni, siccome stabiliti dalla legge vigente e dal presente Statuto, ha la capacità di agire nei rapporti coi terzi e sarà ad ogni effetto rappresentato dal suo Presidente.

L'Organismo è tenuto a stipulare polizza assicurativa per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento della sua attività.

Art. 3 – Scopo e competenza

L'O.C.C. ha lo scopo di provvedere alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del DM Giustizia 202/2014.

L'O.C.C. svolge pertanto le funzioni ad esso riservate agli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.


Art. 4 – Sede

1. L'O.C.C. ha sede a Pordenone nei locali esistenti in Piazzale Giustiniano nr. 5.

Art. 5 - Personale dipendente

L'O.C.C. si avvale, unitamente all'O.M.F. (Organismo di Mediazione Forense) di Pordenone e alla

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



C.A.F (Camera Arbitrale Forense) di Pordenone, di dipendenti del C.O.A. all'uopo delegati a svolgere i compiti della Segreteria Amministrativa, che potranno operare anche presso le sedi dell'Ordine.

I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario.

TITOLO II - ORDINAMENTO E FUNZIONAMENTO

Art. 6 – Organi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone

Organi dell'O.C.C. sono il Referente (R.), il Consiglio Direttivo (C.D.), la Segreteria Amministrativa e il Coordinatore Scientifico (C.S.), per la cui disciplina si rinvia all'allegato Regolamento, approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Art. 7 – Funzionamento dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone

Il funzionamento dell'O.C.C. è disciplinato dall'allegato Regolamento, approvato dal C.O.A. e ispirato ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

TITOLO III - LA CONTABILITA' DELL'ORGANISMO

Art. 8 - Dei mezzi dell'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone

Per lo svolgimento delle sue funzioni, l'O.C.C. utilizza strumenti, mezzi e personale dell'Ordine, oltre alle indennità corrisposte dalle parti per i procedimenti.


L'O.C.C. è tenuto a dotarsi di un registro, anche su supporto informatico, su cui annotare le entrate e le uscite.

Art. 9 - Entrate e uscite

Sono entrate dell'O.C.C. i proventi derivanti dalle procedure.

Sono uscite dell'O.C.C. i compensi dei gestori e dei soggetto a loro assimilabili e le spese di gestione e di amministrazione del servizio.

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



Le entrate e le uscite dell'O.C.C. confluiscono in appositi capitoli del bilancio del C.O.A. previo controllo ed approvazione del rendiconto contabile finanziario da parte del Consiglio Direttivo e del C.O.A.

Art. 10 - Controlli sulla gestione contabile

Il controllo sulla gestione contabile dell'O.C.C. è affidata al C.O.A. che lo espleta tramite il proprio Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo dell'O.C.C. è comunque tenuto a depositare presso il C.O.A. entro il 15 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (semestre luglio/dicembre), il rendiconto contabile-finanziario della propria gestione.

Il C.O.A., entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto, provvede, su relazione scritta del Tesoriere, alla sua approvazione.

Art. 11 - Delle entrate

1. Le entrate dell'O.C.C. sono utilizzate per compensare le uscite del C.O.A. derivanti dalle attività dell'O.C.C., in particolare per le seguenti voci di bilancio:

- "spese personale straordinarie": incentivi, straordinari, indennità speciali per i dipendenti dell'Ordine delegati alla Segreteria dell'O.C.C.;
- "spese di cancelleria": modulistica e cancelleria varia per l'attività dell'O.C.C.;
- "spese postali e telefoniche": maggiori spese postali e telefoniche derivanti dall'attività dell'O.C.C.;
- "altri costi": costi aggiuntivi non definibili derivanti dall'attività dell'O.C.C..

TITOLO IV – NORME FINALI E DI ATTUAZIONE

Art. 12 - Modifiche dello statuto e del regolamento di procedura e codice etico

1. Ogni modifica del presente statuto e del regolamento dovrà essere approvata dal C.O.A.


Art. 13 - Allegati

1. Costituisce allegato del presente statuto il regolamento.

* * *

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 28 settembre 2015 e modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 23 novembre 2015.

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
PRESSO L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE**

REGOLAMENTO

INDICE

Art. 1 – Definizioni

Art. 2 – Oggetto

Art. 3 – Funzioni e obblighi

Art. 4 – Sede – Composizione

Art. 5 - Gestore della crisi - Ausiliari

Art. 6 – Norme di procedura

Art. 7 – Incompatibilità e decadenza

Art. 8 - Riservatezza

Art. 9 – Compensi spettanti ai Gestori e all'Organismo di composizione della crisi

Allegato A

Allegato B


Art. 1 - DEFINIZIONI

1. Nel presente regolamento:

- l'espressione "legge n. 3/2012" indica la LEGGE 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221.
- l'espressione "DM 202/2014" indica il DECRETO del Ministro della Giustizia adottato di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 settembre 2014, n. 202 "Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
- l'espressione "C.O.A." indica il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone;
- l'espressione "Delibera" indica la delibera adottata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone del 31.7.15 istitutiva dell'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- l'espressione "O.C.C." indica l'Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone con delibera del 31.7.15, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 recante "Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento" come modificata dal decreto legge 18 ottobre

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015

Il Presidente
Avv. Rosanna Royere



2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221;

- l'espressione "Gestore della crisi" il soggetto incaricato dall'O.C.C. per la gestione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore;

Articolo 2 – OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Organismo per la composizione della crisi da sovraindebitamento costituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in relazione alla gestione, mediante i propri iscritti, delle procedure di sovraindebitamento, inclusa la liquidazione e gestione della liquidazione del patrimonio del debitore, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, nonché del DM Giustizia 202/2014.

Il presente Regolamento, contenente norme di autodisciplina vincolanti per tutti i suoi aderenti, si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza, imparzialità e trasparenza.

Articolo 3 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'O.C.C. svolge le funzioni ad esso riservate agli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti agli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

Articolo 4 – SEDE – COMPOSIZIONE - DURATA

L'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento ha sede presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone in Pordenone Piazza Giustiniano n. 5.

Per il suo funzionamento l'O.C.C. si articola nei seguenti quattro organi:

- il Referente (R.);
- il Consiglio Direttivo (C.D.);
- la Segreteria Amministrativa;
- il Coordinatore Scientifico (C.S.).

4.1. il Referente, agendo in modo indipendente, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi;


Il Consiglio Direttivo coadiuva il Referente nella sua attività, nel massimo rispetto dell'indipendenza che connota l'attività del Referente stesso;

Il Referente assume la direzione dell'Organismo, e ne cura l'organizzazione fissando i requisiti di selezione, nomina, formazione ed aggiornamento dei gestori della crisi.

Il Referente inoltre:

- cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



- individua, in accordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone, nel rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 202/2014, i requisiti per l'ammissione ed il mantenimento dell'incarico di gestore della crisi/liquidatore presso l'Organismo;
- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;
- dirige la tenuta dei Registri da parte della Segreteria Amministrativa;
- dichiara la neutralità dell'organismo rispetto alle domande presentate dai debitori/consumatori all'Organismo;
- nomina o sostituisce il gestore della crisi/liquidatore;
- procede alla contestazione delle violazioni degli obblighi al gestore/liquidatore irrogando le sanzioni di cui all'All. B del presente regolamento;
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento.

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del C.O.A. e da altri quattro membri nominati dal C.O.A. nel rispetto della rappresentanza di genere.

I componenti nominati durano in carica per la durata del C.O.A. e cessano dal loro incarico alla prima seduta successiva all'elezione del nuovo C.O.A.; possono essere revocati per gravi motivi.

Presidente dell'O.C.C. è il Presidente del C.O.A., ovvero, su proposta di questi, altro soggetto eletto dal C.O.A. tra i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo designa, a maggioranza semplice, tra i suoi componenti, il Referente e un Segretario;

Qualsiasi impegno di spesa deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere approvato dal C.O.A., anche mediante ratifica di provvedimenti adottati in via d'urgenza dal Referente o dal Segretario del Consiglio Direttivo.

Il Referente è, altresì, competente a provvedere nei casi non espressamente disciplinati dal presente Regolamento, secondo i principi che ispirano il presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

4.2. Per la Segreteria Amministrativa l'O.C.C. si avvale, unitamente all'O.M.F. (Organismo di Mediazione Forense) e alla C.A.F. (Camera Arbitrale Forense), di dipendenti del C.O.A. all'uopo delegati, che potranno operare anche presso le sedi dell'Ordine. I dipendenti delegati alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo hanno l'obbligo della riservatezza rispetto alle procedure attivate presso l'O.C.C. ed alle informazioni acquisite nell'ambito dei detti procedimenti. Inoltre, è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con le questioni trattate, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è altresì fatto loro assoluto divieto di percepire somme in denaro dalle parti, ogni pagamento dovendo avvenire a mezzo assegno o bonifico bancario.

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente:

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere

- il Registro del Procedimento di Composizione della crisi con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovraindebitamento/consumatore, al gestore della crisi/liquidatore designato, alla durata del procedimento e al relativo esito (RPCC);
- il Registro dei Gestori della crisi (RGC);

La Segreteria tiene, sotto la direzione del Referente di concerto con il Coordinatore Scientifico:

- il Registro relativo alla Formazione dei Gestori della crisi (RFGC) comunicando al Referente ed al Coordinatore Scientifico ogni vicenda che possa determinarne la sospensione dalla nomina;

La Segreteria sotto la direzione del Referente verifica:

- a) la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore alla procedura di composizione della crisi e, in caso di esito positivo, la annota nell'apposito registro;
- b) l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento e dei compensi per l'attività di gestione della crisi/liquidazione.

La Segreteria si occupa, inoltre, di tutte le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi/Liquidatori, tra l'Organismo e il Responsabile della tenuta del registro tenuto presso il Ministero della Giustizia, istituito ai sensi dell'art. 3 DM 202/2012, tra i debitori/consumatori ed il Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 e l' agente della riscossione e gli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore/consumatore, delle comunicazioni di cui all'art. 12-bis legge n. 3/2012, nonché, di ogni altra attività amministrativa necessaria al corretto ed efficiente funzionamento dell'Organismo.

4.3. Il Coordinatore Scientifico è individuato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati tra i suoi componenti ovvero tra gli Avvocati esperti e qualificati nell'area giuridica di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell'esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale ovvero tra docenti di materie giuridiche. Il Coordinatore Scientifico dura in carica 4 anni e può essere rinnovato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Il Coordinatore Scientifico formula al Consiglio Direttivo proposte e raccomandazioni per il mantenimento dello standard di elevata professionalità degli iscritti ai Registri.

Il Coordinatore Scientifico cura e sovrintende alla formazione dei professionisti iscritti nel Registro dei Gestori della crisi (RGC), procede, su delega del Consiglio Direttivo, all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento degli iscritti nel RFGC ed all'accREDITAMENTO dei corsi di formazione organizzati anche in concerto con Università Pubbliche e Private ed Enti Formatori Accreditati.

ART. 5 - GESTORE DELLA CRISI - AUSILIARI

La nomina del Gestore della crisi è fatta dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



tenuto presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone.

Possono essere iscritti, a domanda, nel Registro dei Gestori della crisi (RGC) dell'O.C.C. gli Avvocati iscritti all'Ordine degli Avvocati di Pordenone che siano in regola con i requisiti di formazione continua di cui al Regolamento CNF 16.09.2014 n. 6 e che:

- siano in regola con i requisiti formativi di cui agli artt. 4, comma 5 e 6 D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014 anche eventualmente in combinato disposto con l'art. 19 del citato decreto,
- abbiano anzianità di iscrizione all'albo degli Avvocati di almeno anni 5.
- abbiano partecipato ad un corso di formazione in materia di sovraindebitamento, con valutazione finale, della durata di ore 40 organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Pordenone o da questo accreditato ovvero accreditato da altro Ordine o dal Coordinamento nazionale degli Organismi di conciliazione forense, in conformità al D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014, ovvero si trovino nella situazione equivalente di cui all'art. 19 del D.M. Giustizia 202 del 24.09.2014, ovvero si trovino nella situazione equivalente di cui all'art. 19 del citato decreto.

Il gestore della crisi può operare in forma individuale o collegiale. In quest'ultimo caso il gestore della crisi non può essere composto da più di tre componenti nominati dal Referente tra i nominativi inseriti nell'apposito Registro tenuto presso l'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone.

Ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

Al fine di garantire l'imparzialità nella prestazione del servizio, la nomina viene effettuata secondo criteri di rotazione che tengano conto degli incarichi già affidati, della complessità ed importanza della situazione di crisi del debitore / consumatore.


Il Gestore della crisi/Liquidatore incaricato si impegna a rispettare le norme di comportamento allegate al presente Regolamento (Allegato A), garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore/consumatore; a tal fine, contestualmente all'accettazione dell'incarico, il Gestore della crisi incaricato deve sottoscrivere una dichiarazione di imparzialità e deve dichiarare per iscritto al Consiglio Direttivo di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51, 1° comma CPC e comunque qualsiasi circostanza che possa mettere in dubbio la sua indipendenza, neutralità o imparzialità. Parimenti, egli deve comunicare qualsiasi circostanza intervenuta successivamente che possa avere il medesimo effetto o gli impedisca di svolgere adeguatamente le proprie funzioni.

In ogni caso, il debitore/consumatore può, con richiesta motivata, invitare il Consiglio Direttivo, a sostituire il professionista incaricato nominato, ovvero proporre domanda di riconsulenza al Consiglio Direttivo nei casi disciplinati dall'art. 51 c.p.c. Costituisce comunque motivo di incompatibilità la presenza nello studio del Gestore della crisi incaricato di Professionisti che

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015

Il Presidente

Avv. Rosanna Rovere



risultino essere difensori o essere stati difensori del debitore/consumatore negli ultimi due. anni o comunque essere legati da vincoli di parentela fino al IV grado con il debitore/consumatore.

Accettato il mandato, il Gestore della crisi/Liquidatore non può rinunciarvi se non per gravi motivi.

Il Consiglio Direttivo procede nel tempo più breve possibile alla sostituzione del Gestore della crisi, ove impossibilitato a svolgere la sua funzione.

Il Gestore della crisi designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.

Tutti gli organi individuati dal presente Regolamento, compresi i singoli membri degli Organi collegiali, non possono essere nominati come professionisti incaricati per procedure di sovraindebitamento e liquidazione dei beni gestite dall'Organismo medesimo.

Il Gestore della crisi non potrà svolgere nei 2 anni successivi dalla composizione della crisi, funzioni di difensore, di consulente o di arbitro di parte del debitore/consumatore. La violazione di questa norma costituisce illecito disciplinare.

Gli Ausiliari sono i soggetti di cui si avvale il gestore della crisi per lo svolgimento della prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore; sono nominati dal Gestore della crisi.

ART. 6 – NORME DI PROCEDURA

Le domande per l'avvio della procedura devono essere depositate presso la Segreteria dell'O.C.C. in formato cartaceo o a mezzo pec.

All'atto del deposito la Segreteria Amministrativa:

- a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;
- b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi, procede alla formazione del fascicolo della procedura e sottopone la domanda del debitore al Referente e al Segretario per la eventuale ammissione e la nomina del gestore della crisi secondo le modalità e i criteri di cui agli articoli precedenti;
- c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento di gestione della crisi;
- d) esegue le comunicazioni tra l'Organismo e i Gestori della crisi, i debitori/consumatori ed Autorità Giudiziaria.

Il gestore della crisi formalizza all'O.C.C. l'accettazione dell'incarico entro 10 giorni dal ricevimento della nomina a mezzo pec alla Segreteria Amministrativa dell'Organismo.


Contestualmente, il Gestore sottoscrive una dichiarazione di indipendenza per la gestione dell'affare ai sensi dell'art. 11 c. 3 a) DM 202/2014 ed in conformità all'all. A al presente Regolamento, curandone la trasmissione al Tribunale del circondario competente ai sensi dell'articolo 9, comma 1 Legge n. 3/2012 tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite

PER COPIA CONFORME

Pordenone, 23 novembre 2015

Il Presidente

Avv. Rosanna Rovere



pec; copia di tale comunicazione è inoltrata alla Segreteria Amministrativa che provvede all'inserimento della stessa nel fascicolo.

A seguito dell'accettazione, l'O.C.C. comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

La Segreteria Amministrativa predispose il preventivo relativo all'integrazione delle spese da sostenere per l'opera dell'Ausiliario e lo trasmette al debitore/consumatore per visione ed accettazione. Qualora il debitore non ritenga di accettare il preventivo e il gestore reputi l'apporto dell'ausiliario indispensabile per lo svolgimento della propria opera, tale circostanza costituirà grave motivo ai fini della rinuncia all'incarico.

Il Gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario cui si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e, per quanto non previsto, le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

ART. 7 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

I componenti del Consiglio Direttivo dell'O.C.C. e il Referente non possono essere nominati – e se nominati decadono – fino al termine della situazione di incompatibilità, gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- si trovano nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2399 c.c. e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi due anni attività di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

ART. 8 - RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.


I membri degli Organi dell'O.C.C., i Gestori della crisi ed il loro Ausiliari, e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi fatti ed informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione della crisi, di liquidazione del patrimonio .

L'Organismo, per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, possono accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003. 14.

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di composizione non

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015

Il Presidente
Avv. Rosanna Rdvere



possono essere utilizzate nel giudizio iniziato o coltivato a seguito dell'insuccesso della composizione.

ART. 9 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

I compensi comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione svolta incluse le attività accessorie alla stessa.

I compensi applicati dall'Organismo comprendono quelli per i professionisti della gestione della crisi/liquidazione e i rimborsi spese per l'Organismo, i compensi degli Ausiliari sono ricompresi tra le spese.

Per la determinazione del compenso si tiene conto dell'opera prestata, dei risultati ottenuti, del ricorso all'opera di ausiliari, della sollecitudine con cui sono stati svolti i compiti e le funzioni, della complessità delle questioni affrontate, del numero dei creditori e della misura di soddisfazione agli stessi assicurata con l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore omologato ovvero con la liquidazione.

La determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti all'O.C.C. ha luogo in difetto di accordo con il debitore/consumatore che lo ha incaricato secondo i principi ed i parametri di cui agli artt. 14 e ss DM 202/2014 e succ. mod..

Per le spese di avvio del procedimento, a valere in acconto al compenso complessivo, è dovuto un importo pari al 20 % (oltre IVA), che deve essere versato, dal debitore/consumatore istante, al momento del deposito della domanda.

Il mancato pagamento dell'acconto costituisce giusta causa di recesso per l'Organismo di composizione.

Ai Gestori della crisi/liquidazione sarà versato il compenso nella misura complessiva dell'80% dell'importo corrisposto o anticipato ed il restante 20% sarà trattenuto dall'O.C.C. per i costi di amministrazione.

Il compenso è dovuto indipendentemente dall'esito delle attività previste dalle sezioni I e II del capo II, l. n. 3 del 2012.


ALLEGATO A

NORME DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'O.C.C. DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PORDENONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di professionista incaricato per l'Organismo di Composizione della crisi istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Pordenone sono tenuti all'osservanza delle seguenti norme di comportamento.

(1) Il professionista incaricato deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



aggiornare costantemente la propria preparazione nel rispetto del presente regolamento e dei criteri minimi di cui al D.M. Giustizia 202/2014. Il professionista incaricato deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato per la gestione dell'incarico.

(2) Il professionista incaricato deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità.

(3) Il professionista incaricato deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale e rimanere neutrale. Il professionista incaricato ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. Il professionista incaricato non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

(4) Il professionista incaricato deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dal valore dell'incarico assegnatogli.

(5) Il professionista incaricato deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dall'incarico conferito.

Qualsiasi informazione confidata al professionista incaricato dal debitore / consumatore non dovrà essere rivelata e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

(6) È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

(7) Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

ALLEGATO B


NORME DI PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI AL GESTORE DELLA CRISI/LIQUIDAZIONE – CRITERI DI SOSTITUZIONE NELL'INCARICO EX ART. 10 DM 202/2014

Ove il professionista incaricato della gestione della crisi/liquidazione incorra nella violazione degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014, il Consiglio Direttivo, previa contestazione scritta della violazione ed assegnazione di termine a difesa delle contestazioni, procederà a maggioranza dei suoi membri alla irrogazione, previa sostituzione nell'incarico, della sanzione dell'ammonimento, sospensione, cancellazione dal Registro dei Gestori della crisi.

La sanzione dell'Ammonimento è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione anche di uno solo degli obblighi e divieti di cui al presente regolamento

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015

Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere



ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Sospensione dal registro dei Gestori della crisi, fino al massimo di sei mesi, è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato che sia incorso nella violazione di una pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014.

La sanzione della Cancellazione dal Registro dei Gestori della crisi è irrogata dal Consiglio Direttivo al professionista incaricato già ammonito e/o sospeso nel biennio precedente, che sia incorso nella violazione di un pluralità di obblighi e divieti di cui al presente regolamento ed alle norme di cui al DM 202/2014 ovvero in caso di gravi violazioni che minino il rapporto fiduciario con l'organismo ovvero siano comportamenti volutamente in danno del cliente. Il professionista cancellato non potrà presentare nuova domanda di iscrizione prima di anni 2 dall'esecuzione del provvedimento.

E' data facoltà al professionista, per una sola volta, in seguito all'apertura del procedimento disciplinare di cui al primo comma del presente articolo, previo consenso del C.D. e richiamo verbale, di autosospendersi per mesi sei e all'esito il procedimento si considererà estinto.

In caso di sospensione e cancellazione del professionista, dell'esito del procedimento sarà data comunicazione al competente C.O.A. per le eventuali valutazioni ritenute dal medesimo necessarie.

Il Referente procede, alla sostituzione del Gestore della crisi ammonito, sospeso o cancellato individuando un nuovo professionista secondo i criteri di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

Il Referente procederà agli adempimenti indifferibili necessari alla gestione della crisi/liquidazione sino alla formalizzazione ex art. 6 del presente Regolamento dell'accettazione dell'incarico da parte del nuovo professionista incaricato.

* * *

Approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 28 settembre 2015 e modificato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pordenone in data 23 novembre 2015.

PER COPIA CONFORME
Pordenone, 23 novembre 2015
Il Presidente
Avv. Rosanna Rovere

